

Allegato "A"
Repertorio n.29632
Raccolta n.15220

STATUTO

"Fondazione Tuono Pettinato"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Tuono Pettinato".

1.2 La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Tuono Pettinato ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Pisa, Via D'Azeglio n.4, terzo piano, presso l'abitazione abitata in vita da Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e sviluppo.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e, in particolare, ai sensi del primo comma, lettera i), dell'art. 5 del Codice del terzo Settore, opera nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Fondazione opera altresì al fine:

- di diffondere la conoscenza dell'opera di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato (in seguito, solo Tuono Pettinato) e di promuovere attività e iniziative atte a tutelarne e continuarne l'opera di ricerca artistica;
- di consentire e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, delle tavole originali, dei documenti e dei manoscritti che saranno eventualmente donati dagli eredi e che saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori:

- della promozione del fumetto, della cultura e dell'arte;
- dell'aiuto a giovani artisti e studenti;
- della beneficenza a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e ad istituzioni che direttamente si occupano di

persone che si trovano in condizione di disagio sociale.

La Fondazione può, qualora se ne presenti la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.2 In particolare, la Fondazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- svolge attività di studio, di promozione, di intervento per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Tuono Pettinato, anche attraverso riunioni, convegni, seminari, mostre, iniziative artistiche e manifestazioni culturali ed artistiche in Italia e all'estero ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, direttamente ovvero partecipando ad iniziative di terzi ovvero riconoscendone la legittimità, ovvero concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio;
- tutela il diritto d'autore sulle opere di Tuono Pettinato e ne gestisce i diritti di utilizzazione economica, in particolare, a titolo non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione e diffusione, in relazione ai conferimenti effettuati dagli eredi o da terzi;
- crea e gestisce archivi cartacei ed elettronici per la conservazione e consultazione delle opere di Tuono Pettinato;
- cura, pubblica e gestisce siti Internet, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui, per la divulgazione dell'opera di Tuono Pettinato;
- compie ogni attività volta alla tutela dell'immagine di Tuono Pettinato, valutando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona e alla sua opera, anche mediante l'autenticazione delle opere originali di Tuono Pettinato;
- favorisce e promuove la concessione di contributi e borse di studio per giovani artisti ed operatori in genere nel campo del fumetto, della cultura e dello spettacolo, per programmi di studio in Italia e all'estero, o per partecipazioni a iniziative culturali, spettacoli, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, costituito:

- dal fondo di denaro pari ad Euro 30.000,00 (trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalle opere di Tuono Pettinato eventualmente donate dagli eredi, col vincolo della inalienabilità.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzi tutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il

miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori, cioè coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale;
- Fondatori Partecipanti, cioè le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

ART. 8 - FONDATORI PROMOTORI

8.1 Sono Fondatori Promotori i Sigg.ri Lia Remorini e Pierluigi Paggiaro, genitori di Tuono Pettinato.

ART. 9 - FONDATORI PARTECIPANTI

9.1 La qualifica di Partecipante, secondo la definizione di cui al precedente art. 7, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

9.3 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

9.4 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.5 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- il Comitato scientifico.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

10.3 E' facoltà del Consiglio d'amministrazione prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che siano investiti di particolari incarichi; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze.

In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, se autorizzate e documentate.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori Promotori.

Dopo la morte dei Fondatori Promotori, ovvero in caso di impossibilità sopravvenuta, la nomina dei consiglieri spetterà ai membri del Consiglio di Amministrazione, che decideranno a maggioranza (in caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio).

11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

11.4 I Fondatori Promotori possono revocare i consiglieri da essi nominati.

11.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avviene in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- predispone ed approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

11.8 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.9 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Le riunioni possono avvenire anche con modalità telematiche, che garantiscano trasparenza e partecipazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

11.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

11.13 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.14 Se i membri del Consiglio d'Amministrazione sono in numero pari, in caso di parità nella votazione il voto del presidente varrà doppio.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato a maggioranza dal Consiglio stesso.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto ed essi siano in un numero pari o superiore a due, è istituita l'Assemblea di Partecipazione, la quale è costituita da tutti i Partecipanti.

13.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Le riunioni possono avvenire anche con modalità telematiche, che garantiscano trasparenza e partecipazione.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.7 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

14.1 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

14.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

14.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 - COMITATO SCIENTIFICO E CONSULTIVO

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, nominato secondo criteri di competenza.

15.2 Il Comitato:

- esamina, se richiesto dal Consiglio d'Amministrazione, le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, iniziative, ecc.;

- formula indicazioni programmatiche e raccomandazioni, non vincolanti.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

ART. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, con l'impegno a perseguire gli scopi previsti dall'art 2 del presente Statuto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to - Lia REMORINI

" - Pierluigi PAGGIARO

" - Armanda BOCCARDO

" - Fernando Piero Rosario MELLEA

" - Guido SILIOTTO

" - THANOS Costantino

" - NOTAIO MASSIMO CARRIERO (Sigillo)

[illegible]